



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA  
ITALIANA

**ALLEGATO A**

alla D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

**REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE  
E TUTELA DELL'AMBIENTE**

**Programma Sviluppo Rurale  
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  
(FEASR) 2014-2020**

**Misura 11 – Agricoltura Biologica  
Art. 29 Reg. (UE) n.1305/2013**

**Sottomisura 11.1 – Pagamenti per la conversione in  
metodi e pratiche di agricoltura  
biologica**

**Sottomisura 11.2 – Pagamenti per il mantenimento di  
metodi e pratiche di agricoltura  
biologica**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
PER LE MISURE A SUPERFICIE -  
SOTTOMISURE 11.1 E 11.2**

## INDICE

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .....                                                                | 3  |
| 2. PRINCIPALI DEFINIZIONI .....                                                                          | 6  |
| 3. OBIETTIVI DELLE SOTTOMISURE E CONTRIBUTO PER PRIORITA' E FOCUS<br>AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020 ..... | 8  |
| 4. LOCALIZZAZIONE.....                                                                                   | 9  |
| 5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEI BANDI .....                                                   | 9  |
| 6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE.....                                      | 10 |
| 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO O DI PAGAMENTO.....                                           | 10 |
| 8. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI .....                                                                   | 14 |
| 9. ENTITA' DEGLI AIUTI .....                                                                             | 14 |
| 10. COMPATIBILITÀ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONE.....                                                   | 16 |
| 11. MODIFICA DEGLI IMPEGNI.....                                                                          | 16 |
| 12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....                                                                    | 17 |
| 13. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....                                       | 17 |
| 14. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE .....                                       | 18 |
| 15. RICORSI.....                                                                                         | 18 |
| 16. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI .....                                                      | 19 |
| 17. CONDIZIONALITÀ E BASELINE.....                                                                       | 19 |
| 18. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM) .....                                            | 20 |
| 19. CONTROLLI IN LOCO .....                                                                              | 21 |
| 20. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI .....                                                          | 21 |
| 21. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE .....                                         | 22 |
| 22. DISPOSIZIONI GENERALI .....                                                                          | 22 |
| 23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....                                                                       | 23 |
| 24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....                                                       | 23 |
| 25. ALLEGATO 1 .....                                                                                     | 24 |

## 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Direttiva Comunitaria 79/409/CEE** e s.m.i. relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva Comunitaria 92/43/CEE** e s.m.i. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005**, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (CE) n. 834/2007** del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 2092/91;
- **Regolamento (CE) n. 889/2008** della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- **Regolamento (UE) N. 392/2013** della Commissione del 29/04/2013, che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- **Regolamento (UE) n. 640/2014** della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014** della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) n. 809/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014** della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014** della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014** della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015** della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412** del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3/06/1998** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1/12/1999** "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)** "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- **D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.** "Codice dell'amministrazione digitale";
- **Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004**, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";
- **Legge n. 136 del 13/08/2010** "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- **Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010** "Modifiche ed integrazioni al Dec. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69";
- **D.P.C.M. del 22/07/2011** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Dec. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- **Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011** "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- **Legge 12/11/2011, n. 183** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- **Legge n. 190 del 6/11/2012** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- **Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012** “Disposizioni integrative e correttive al Dec. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008)** “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
- **D.P.C.M. 22-7-2011** - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962** “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici”;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049**, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869**, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513**, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162**, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180**, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420**, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922** “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- **D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016** - pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 –“Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- **Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006**, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1706 del 19/07/2010** “Istituzione di sportelli informativi dell'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Biologica presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura n. 403 del 08/08/2013** “Nuove procedure regionali e modalità di gestione on-line delle notifiche biologiche mediante il portale informatico [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it)”;
- **Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011**: Regg. CE n.73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento ("refresh") del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010;

- **Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014** “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- **Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014** “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- **Circolare AGEA ACIU.2015.141 del 20/03/2015** – “Piano di Coltivazione” e s.m.i.;
- **Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA.**
- **Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016** Riforma Pac – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016.
- **Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016** Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
- **Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016** Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- **Istruzioni Operative AGEA N° 9 prot. n. UMU/515 del 25 marzo 2016** – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016”.
- **Circolare AGEA prot. n. UMU/515 del 29/03/2016** - “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2016”.

## 2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

**Organismo pagatore** (di seguito **OP**): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.

**Organismo di Controllo** (di seguito **OdC**): ente di certificazione riconosciuto a livello Ministeriale per le attività di controllo e certificazione in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e relative norme applicative.

**Domanda di Sostegno (DdS)**: domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno, ed in tale fattispecie alla Misura 11, Sottomisure 11.1 e 11.2.

**Domanda di Pagamento/conferma (DdP)**: la domanda che un beneficiario presenta annualmente per ottenere il pagamento.

**Agricoltore Attivo**: Agricoltore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013, come disciplinato dall'art.3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato da Agea conforme alla circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016

**Associazione di Agricoltori**, come definite nel paragrafo 8 del PSR Puglia 2014-2020, si intendono:

1. Organizzazioni di Produttori e loro associazioni, riconosciute ai sensi delle normative vigenti;
2. i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;
3. i gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;

4. le Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;
5. reti di imprese, gruppi o organismi costituiti in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

**Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013:** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

**Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013,** definita come segue:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, oppure
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, oppure
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

**Accordo collettivo** (di seguito A.C.): accordo definito nell'ambito di una Associazione di agricoltori per l'adesione alla misura 11 secondo quanto previsto dall'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.

**Consistenza territoriale del Fascicolo:** l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensivo dei dati aereofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

**Dichiarazione di assoggettamento:** documento rilasciato dall'OdC che attesta l'ingresso dell'azienda nel regime di agricoltura biologica, in seguito al rilascio e presentazione di notifica.

**Documento giustificativo/Certificato di conformità:** documento rilasciato da un OdC ai sensi dell'Allegato XII del Reg. CE 889/2008, che attesta l'inserimento dell'Operatore nel sistema di controllo dell'intera S.A.U.

**Fascicolo aziendale cartaceo e informatico:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico.

Le informazioni relative ai dati aziendali, comprese quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

**Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione:** documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR del 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del D.Lgs del 29 marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore;

**Quaderno di campagna:** il quaderno costituito dal registro dei trattamenti a norma dell'art. 16 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, e dal registro delle concimazioni;

**Notifica attività con metodo biologico** (di seguito **Notifica**): atto amministrativo con il quale l'operatore comunica alla Regione di competenza ed all'OdC prescelto, l'assoggettamento dell'azienda e delle relative produzioni al metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e relative norme applicative; essa viene distinta in Prima Notifica (per il primo ingresso al sistema di controllo) ed in Notifica di Variazione (per la comunicazione delle successive variazioni).

**Periodo di impegno:** periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della sottomisura di adesione.

**Inadempienza:**

- con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure,
- con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

**S.A.U.:** Superficie Agricola Utilizzata, s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

**S.O.I.:** Superficie Oggetto di Impegno, si intendono le superfici aziendali, distinte per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammesse agli aiuti della sottomisura.

**I.C.O.:** Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

### **3. OBIETTIVI DELLE SOTTOMISURE E CONTRIBUTO PER PRIORITA' E FOCUS AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020**

Il PSR Puglia 2014-2020 ha individuato i seguenti fabbisogni di intervento coerenti con l'attuazione della Misura 11:

- n. 22 - Diffusione di pratiche di razionalizzazione di input chimici, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica;
- n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ecosistemi agro-forestali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;
- n. 24 - Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

In dettaglio la Misura 11 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 22 ed indirettamente i fabbisogni n. 18 e 24.

Nell'ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica, secondo l'art.3 del Reg. CE n.834/2007, persegue le seguenti finalità:

1. Instaurare un sistema di gestione sostenibile che:
  - a) Rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga o migliori lo stato del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
  - b) Contribuisca ad un elevato livello di biodiversità e promuova un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali quali acqua, suolo, sostanza organica e aria;
  - c) Rispetti elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni comportamentali;
2. Ottenere prodotti di alta qualità;
3. Produrre alimenti ed altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda, da parte dei consumatori, di beni derivanti da processi rispettosi dell'ambiente, della salute umana, della salute e del benessere della flora e della fauna.

Nell'ambito della misura 11, la sottomisura 11.1 intende favorire la conversione al metodo di produzione biologico delle superfici coltivate con il metodo di agricoltura convenzionale o integrata, mentre la sottomisura 11.2 sostiene la prosecuzione delle pratiche di agricoltura biologica sulle superfici già coltivate con tali metodi.

In funzione delle suddette finalità e delle baseline di riferimento, sono previsti premi di entità differente per le singole sottomisure, maggiori per la sottomisura 11.1 rispetto alla sottomisura 11.2.

In riferimento alle priorità e focus area, si delineano le seguenti corrispondenze:

| Priorità                                                                                                       | Codice Focus Area | Focus                                                                                                                                                                                                                                                          | Contributo             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</b> | 4.b               | Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi                                                                                                                                                                | Diretto (prevalente)   |
|                                                                                                                | 4.a               | Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. | Indiretto (secondario) |
|                                                                                                                | 4.c               | Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi                                                                                                                                                                                           | Indiretto (secondario) |

#### 4. LOCALIZZAZIONE

Le sottomisure 11.1 e 11.2 sono applicabili sull'intero territorio regionale della Puglia.

#### 5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA MISURA E DEI BANDI

Le risorse attribuite alla Misura 11 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate nel **Capitolo 10 Piano di Finanziamento** del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3. *Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR.*

Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali l'Agricoltura Biologica, il **Capitolo 19 Disposizioni Transitorie** del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi 19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti fino al 2019.

Il quadro degli impegni finanziari per la misura 11 viene riepilogato nella seguente Tabella A.

**Tabella A – Riepilogo dati Finanziari della Misura 11 PSR Puglia 2014-2020:**

| Misura - Tipo di operazione         | Disponibilità totale                                                | Di cui per trascinamenti                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>M 11 – Agricoltura Biologica</b> | <b>Totali 207.909,00 Meuro<br/>di cui 125,840 Meuro quota FEASR</b> | <b>Totali 90,909 Meuro<br/>di cui 55,000 Meuro quota FEASR</b> |

Sulla base dei dati sopra riportati, la previsione di approvazione dei bandi sulle Operazioni della Misura 11 "Agricoltura Biologica" viene riportata nella successiva Tabella B.

**Tabella B – Previsione di attivazione bandi per le sottomisure e relativa dotazione finanziaria prevista**

| Sottomisura | 2016 (Meuro) | 2017 (Meuro) | 2018 (Meuro) | 2019 (Meuro) | 2020 (Meuro) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>11.1</b> | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 6,00         |
| <b>11.2</b> | 35,60        | 35,60        | 35,60        | 35,60        | 35,60        |

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei procedimenti relativi alle DdS e DdP per le sottomisure 11.1 e 11.2 riferite alle successive disposizioni di carattere specifico di cui agli Allegati B e C.

Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell'OP Agea.

## **6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE**

Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Tale articolo stabilisce che, il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro purché tale possibilità sia prevista dal PSR della singola regione e che non sia compromessa la finalità dell'impegno.

Nel caso specifico della Misura 11 del PSR Puglia 2014-2020 tale possibilità non è prevista dalla stessa scheda di Misura.

## **7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO O DI PAGAMENTO**

Le procedure di gestione delle DdS e DdP sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con i propri atti amministrativi, e dall'OP AGEA con le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

I soggetti che intendono presentare DdS e DdP, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

In dettaglio l'articolo 9, paragrafo 3 del DM del 12/01/2015 N. 162 prevede che l'aggiornamento del **Piano di coltivazione aziendale** sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà

### **7.1 Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento**

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE n. 65/2011, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

### **7.2 Presentazione domande**

Per la casistica di adesione alla Misura 11 come Associazione di Agricoltori, la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale potrà riguardare unicamente dati di tipo anagrafico, finalizzati all'identificazione nel S.I.G.C. dell'Associazione di Agricoltori. In tal caso, infatti, l'erogazione degli aiuti a superficie è vincolata alla presentazione, da parte dei singoli agricoltori componenti l'Associazione ed aderenti all'Accordo Collettivo, di una domanda singola con l'indicazione delle superfici e delle colture oggetto di richiesta.

Le **domande di sostegno** e le **domande di pagamento** devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA

sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega (come da modello **allegato 1**) appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN. (come da modello **allegato 1**)

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale [www.sian.it](http://www.sian.it).

Le domande di sostegno e di pagamento possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

In applicazione dell'art. 67, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati all'art. 13 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

In base a tali disposizioni le domande di sostegno e di pagamento delle misure a superficie devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno. Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **16 maggio 2016**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di domenica;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2016**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

### **7.3 Presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

**Le domande pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2016** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2016**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

Le **domande di pagamento** per la conferma degli impegni devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, per gli anni di impegno previsti dall'adesione alla sottomisura.

Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati nel successivo paragrafo 14.

#### **7.4 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)**

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

#### **7.5 Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione)**

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al **10 giugno 2016**.

#### **7.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014**

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente, che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda".

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

#### **7.7 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)**

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella DdS/DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande

di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

#### **7.8 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)**

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite compilazione di un modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

E' possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

#### **7.9 Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)**

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.

E' possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

#### **7.10 Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)**

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020.

Il beneficiario ha la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consente di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il beneficiario deve compilare l'apposito modello di rinuncia che farà decadere l'impegno assunto in precedenza senza obbligo di rimborso degli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

La presentazione della domanda di pagamento esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006.

### **7.11 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP**

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica e pertanto il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

### **7.12 Posta Elettronica Certificata (PEC)**

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

Pubbliche Amministrazioni, società di capitali e di persone, professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. La casella PEC è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato.

## **8. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI**

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della DdS/DdP non sono considerabili errori palesi:

- CUAA: errata o mancata indicazione;
- Partita IVA: errata o mancata indicazione;
- Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- Interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta:

- dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda,
- del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

## **9. ENTITA' DEGLI AIUTI**

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura e al tipo di beneficiario.

Sono ammesse a premio le seguenti colture con i relativi premi unitari:

| Coltura                                      | Premi Sottomisura 11.1         |                                  | Premi Sottomisura 11.2         |                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                              | Beneficiario Singolo (euro/ha) | Beneficiario Associato (euro/ha) | Beneficiario Singolo (euro/ha) | Beneficiario Associato (euro/ha) |
| Olivo da olio                                | 447,60                         | 482,60                           | 377,00                         | 380,40                           |
| Vite da vino                                 | 900,00                         | 900,00                           | 852,30                         | 855,70                           |
| Vite da tavola                               | 900,00                         | 900,00                           | 900,00                         | 900,00                           |
| Agrumi                                       | 900,00                         | 900,00                           | 900,00                         | 900,00                           |
| Ciliegio                                     | 900,00                         | 900,00                           | 900,00                         | 900,00                           |
| Altri Fruttiferi                             | 900,00                         | 900,00                           | 900,00                         | 900,00                           |
| Cereali, Leguminose da granella e Foraggiere | 173,60                         | 193,40                           | 144,70                         | 148,10                           |
| Pomodoro                                     | 600,00                         | 600,00                           | 443,70                         | 447,70                           |
| Patata                                       | 378,00                         | 409,50                           | 293,70                         | 297,10                           |
| Altri Ortaggi                                | 469,20                         | 500,60                           | 327,70                         | 331,10                           |
| Pascolo                                      | 20,40                          | 22,10                            | 18,00                          | 19,50                            |

Ai fini delle domande di pagamento 2016 valide come conferma impegni derivanti dalla Misura 214 azione 1 del PSR Puglia 2007-2013, si applicano i premi previsti dalla sottomisura 11.2 per i Beneficiari singoli.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio, pur essendo assoggettata agli impegni di conduzione con metodi di agricoltura biologica ed ai controlli svolti dagli OdC.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse, con la presentazione di una domanda per sottomisura di adesione, sulla base dei requisiti delle superfici aziendali.

Al fine di evitare il doppio finanziamento (no double funding), all'interno del suddetto allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l'eventuale sovra compensazione per la stessa tipologia di impegni e/o obblighi.

Nell'ambito del regime dei Pagamenti Diretti erogati con la Domanda Unica, gli impegni relativi al **greening** prevedono:

1. l'adozione della **diversificazione colturale** per le superfici a seminativi superiori ai 10 ettari con colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. il **mantenimento dei prati e pascoli permanenti**;
3. qualora la superficie a seminativi superi i 15 ettari si dovrà tenere anche **un'area di interesse ecologico (EFA)** di estensione pari al 5% della superficie stessa.

Il pagamento è subordinato al rispetto congiunto delle pratiche agricole sopra menzionate, tuttavia, nel caso di aziende biologiche i metodi di produzione adottati da tali aziende sono considerati ipso facto greening adempienti.

Nella metodologia di calcolo dei pagamenti a valere sulla Misura 11 del PSR (Allegato 8 PSR Puglia 2014-2020) non è stata presa in considerazione la componente **Avvicendamento** che, pertanto, non risulta remunerato.

Per quanto riguarda l'impegno **Diversificazione della componente greening**, non sussiste il rischio di doppio finanziamento con il premio erogato dalla Misura per l'agricoltura biologica.

Per quanto riguarda l'impegno della **componente EFA**, analogamente non si ravvisa il rischio di doppio finanziamento, in quanto le superfici eventualmente utilizzate per soddisfare gli obblighi previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013, non beneficiano del premio erogato dalla Misura 11 per l'agricoltura biologica.

Per quanto riguarda la sovrapposizione con i premi accoppiati previsti dall'art. 52 del Reg. (UE) 1307/13 si è invece rilevata una possibile sovra compensazione per i beneficiari dell'azione di **"vendemmia verde"** in funzione dei minori costi che l'agricoltore deve sostenere dopo l'intervento

di eliminazione del prodotto verde. **Di conseguenza qualora l'agricoltore aderisca alla "vendemmia verde" non potrà beneficiare del premio previsto dalla Misura 11 per la coltura "Vite da vino", dovendo comunque condurre le stesse superfici con metodi di agricoltura biologica.**

#### 10. COMPATIBILITÀ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONE

La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell'ambito delle Misure 10 e 11 è riportata nell'allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020.

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i tipi di operazione delle Misure 10 e 11, ai sensi dell'art.11 del Reg. UE n.808/2014.

| Possibilità sovrapposizione a livello di singola superficie                                                    | Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata | Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli | Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa | Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale | Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica | Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli | Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura | Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata                                                                  |                                               | NO                                                                       | NO                                                | SI                                                    | SI                                                      | NO                                                                               | SI                                                                                                             | NO                                            |
| Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli                                       | NO                                            |                                                                          | NO                                                | SI                                                    | SI                                                      | NO                                                                               | SI                                                                                                             | NO                                            |
| Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa                                                              | NO                                            | NO                                                                       |                                                   | SI                                                    | SI                                                      | NO                                                                               | SI                                                                                                             | NO                                            |
| Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale                                                          | SI                                            | SI                                                                       | SI                                                |                                                       | SI                                                      | SI                                                                               | SI                                                                                                             | SI                                            |
| Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica                                                        | SI                                            | SI                                                                       | SI                                                | SI                                                    |                                                         | SI                                                                               | SI                                                                                                             | SI                                            |
| Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli                               | NO                                            | NO                                                                       | NO                                                | SI                                                    | SI                                                      |                                                                                  | SI                                                                                                             | NO                                            |
| Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura | SI                                            | SI                                                                       | SI                                                | SI                                                    | SI                                                      | SI                                                                               |                                                                                                                | SI                                            |
| Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica                                                                  | NO                                            | NO                                                                       | NO                                                | SI                                                    | SI                                                      | NO                                                                               | SI                                                                                                             |                                               |

#### 11. MODIFICA DEGLI IMPEGNI

La scheda della Misura 11 del PSR 2014-2020 non prevede la possibilità di variazione degli ettari ammissibili prevista dall'articolo 47 del Reg. (UE) 1305/2013, nè la modifica sostanziale degli impegni assunti con la DdS, pena l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle Schede di Riduzione ed Esclusione della Misura.

## 12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una DdS si differenzia in base al momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, nell'arco del procedimento.

A) Dalla data ultima per la presentazione della DdS e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. **Ciò comporta la decadenza della DdS presentata dal cedente.**

B) Durante il periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Il subentro può avvenire nel caso in cui:

- Il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;
- L'ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso l'ufficio accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e di circostanze eccezionali (art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013).

## 13. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

#### **14. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE**

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle sottomisure 11.1 e 11.2 dovrà presentare la Domanda di Pagamento /Conferma delle annualità successive per la sottomisura di pertinenza.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/Conferma sono stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della Domanda di Pagamento /Conferma determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della Domanda di Pagamento /Conferma determina altresì che, in tutti i casi, le aziende saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni: la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno: l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

In caso di mancata presentazione delle domande di pagamento/conferma per due anni nell'arco del periodo di impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai sensi dell'art.17 D.M. n.180/2015.

Alla casistica della mancata presentazione delle Domande di Pagamento/Conferma, si applicano le eccezioni dovute ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato nel precedente paragrafo 13.

#### **15. RICORSI**

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato **ricorso gerarchico** al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente - Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - Pec: [direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it) - entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

## 16. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI

Per tutte le misure dello sviluppo rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione. Per quanto riguarda le riduzioni, il corpus normativo è stato declinato a livello nazionale dal Decreto del Mipaaf n. 180/2015 e ss.mm.ii., ed è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed Esclusione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR), rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, che valuta le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Regg. (UE) n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del n. 180 del 23/01/2015**, che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e per gli impegni correlati.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, le esclusioni e/o la decadenza secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del **Reg. (UE) n.809/2014**.

Nei casi di sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenze con l'eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, **quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) n.809/2014**:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Mipaaf n.180 del 23/01/2015, ai sensi dell'art. 97, paragrafo 3, del Reg. (UE) n.1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

## 17. CONDIZIONALITÀ E BASELINE

Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera c).

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n. 1306/2013, titolo VI artt. 91-101.

La condizionalità è recepita in Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali e di attuazione nelle Regioni mediante delibere regionali per rendere coerente l'applicazione della condizionalità con l'evoluzione normativa di riferimento.

Il Decreto Mipaaf 23/01/2015, n.180 ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del DM 180/2015 si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013

(misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e ai beneficiari delle seguenti Misure dello Sviluppo Rurale: forestazione e imboschimento, allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche), agricoltura biologica, Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, benessere degli animali, servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità per il 2016 contengono i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 93-94 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.. I requisiti sono suddivisi in settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC: ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.

La Regione Puglia ha recepito il DM n.180/2015 con DGR n. 911 del 6 maggio 2015 e DGR n. 1149 del 26 maggio 2015 dove sono stati definiti i CGO e le BCAA applicate a livello regionale.

I beneficiari del sostegno all'Agricoltura Biologica previsto dalla Misura 11, oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi Allegati B e C, devono rispettare gli obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.

Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- Le regole della condizionalità comprendente i CGO e le norme relative alle BCAA, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e n.22/2013).

Il DM n. 180 del 23/01/2015 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui agli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure agroclimatiche e ambientali si è tenuto conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 2014-2020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le indicazioni relative al non-double funding, come precisato al precedente paragrafo 9.

## **18. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)**

L'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

## **19. CONTROLLI IN LOCO**

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) n. 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

L'art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: *"Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."*

L'OP AGEA effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

## **20. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg.UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

| RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO CULTURA (stessa aliquota di aiuto) |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESITO                                                                 | % SCOSTAMENTO                       | EFFETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In tolleranza                                                         | [0%-3%] e al massimo 2 ha           | Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art. 19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| In tolleranza                                                         | [0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%) | Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuori tolleranza                                                      | Oltre 20%                           | Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuori tolleranza                                                      | Oltre 50%                           | Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).<br>Se l'importo calcolato in ottemperanza paragrafi 1 e 2 art. 19 del Reg. 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato. (art. 19 comma 3 del Reg. 640/2014) |

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

## 21. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

L'OP Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 16.

AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

## 22. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda della Misura 11 e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'OP AGEA, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la **"clausola compromissoria"** riportante il seguente contenuto: *"Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare"*.

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'OP AGEA, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della misura 11 sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la misura 11;
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e regolarità dei lavoratori (ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 saranno trasmessi ai competenti organismi di controllo gli elenchi delle aziende ammesse agli aiuti) dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

### 23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it), o contattando:

- **Il Dott. Roberto Zecca:** tel. 080 / 5405316 e-mail: [r.zecca@regione.puglia.it](mailto:r.zecca@regione.puglia.it)

- **I Referenti provinciali:**

|                     | Referente                    | e-mail                                                                               | telefono    |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>UPA Bari</b>     | Dott.ssa Buttiglione Elena   | <a href="mailto:e.buttiglione@regione.puglia.it">e.buttiglione@regione.puglia.it</a> | 080-5405101 |
| <b>UPA Brindisi</b> | Per. Agr. Vinci Mario        | <a href="mailto:m.vinci@regione.puglia.it">m.vinci@regione.puglia.it</a>             | 0831-544348 |
| <b>UPA Foggia</b>   | Dott. Luciano Ciciretti      | <a href="mailto:l.ciciretti@regione.puglia.it">l.ciciretti@regione.puglia.it</a>     | 0881-706517 |
| <b>UPA Lecce</b>    | Per. Agr. Delle Donne Angelo | <a href="mailto:a.delledonne@regione.puglia.it">a.delledonne@regione.puglia.it</a>   | 0832-373441 |
| <b>UPA Taranto</b>  | Dott. Dimitri Pasquale       | <a href="mailto:p.dimitri@regione.puglia.it">p.dimitri@regione.puglia.it</a>         | 099-7307529 |

- **Il Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN**

**Sig. Nicola CAVA:** Tel 080/5405148, fax 080/5409509, e-mail [n.cava@regione.puglia.it](mailto:n.cava@regione.puglia.it)

- **L'Osservatorio regionale sull'agricoltura biologica :** Tel . 080/5405317

e-mail : [osservatorio.bio@regione.puglia.it](mailto:osservatorio.bio@regione.puglia.it); [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it).

### 24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## 25. ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
SVILUPPO RURALE E TUTELA  
DELL'AMBIENTE  
RESPONSABILE UTENZE SIAN  
LUNGOMARE NAZARIO SAURO 45/47  
70121 BARI

Oggetto: PSR PUGLIA 2014-2020 – BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO MISURA 11 - BANDO 2016 - RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN (PRIMO ACCESSO).

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_  
CF<sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_  
TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

### CHIEDE

☐ **CREDENZIALI** <sup>(1)</sup> all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: **n.cava@regione.puglia.it**

\_\_\_\_\_  
*All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.*

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

<sup>(1)</sup> La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

Timbro e firma

\_\_\_\_\_  
REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,

SVILUPPO RURALE E TUTELA  
DELL'AMBIENTE  
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI

.....  
E p.c. RESPONSABILE UTENZE SIAN <sup>(2)</sup>  
LUNGOMARE NAZARIO SAURO 45/47  
70121 BARI

|                 |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI</b><br>Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2014-2020 Regione Puglia<br>MISURA 11 – Sottomisure 11.1-11.2 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo dei \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, alla presentazione delle domande relative al **PSR 2014 – 2020 - MISURA 11 - BANDO 2016**

**CHIEDE**

**L'AUTORIZZAZIONE** all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

***All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.***

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

**Allegati:**

- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/Delega n° \_\_\_\_\_ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Da inviare al Responsabile delle Utenze Regionali unicamente in caso di primo accesso

### DELEGA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_  
CF: \_\_\_\_\_ P.IVA : \_\_\_\_\_  
CUAA: \_\_\_\_\_

### DELEGA

Il Dott.Agr. /For/ \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo del \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al **PSR 2014 – 2020 - MISURA 11 - BANDO 2016**

### AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna 2016**, nonché alla **presentazione** della documentazione cartacea nei termini previsti dalla Regione Puglia;

#### DICHIARA (in caso di variazione)

**DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)**

#### *Consenso al trattamento dei dati personali*

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

#### Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

**Elenco Ditte – Aderenti al PSR 2014-2020 della Regione Puglia**  
**Misura 11 – Sottomisure (SM) 11.1 - 11.2 - Campagna 2016**

| N° | Intestazione Ditta | CUAA | P. IVA | SM 11.1                      | SM 11.2                                                   |
|----|--------------------|------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 2  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 3  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 4  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 5  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 6  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 7  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 8  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 9  |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 10 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 11 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 12 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 13 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 14 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 15 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 16 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 17 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 18 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 19 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |
| 20 |                    |      |        | <input type="checkbox"/> DdS | <input type="checkbox"/> DdS <input type="checkbox"/> DdP |

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

---